



Prot. 956

Ravenna, 30.6.2020

Il Presidente

visto l'art. 1 della L. n. 70/2020 (conversione in legge con modifiche del D.L. n. 28/2020), ai sensi del quale *“Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge”*;

visto in particolare il secondo comma dell'art. 1, ai sensi del quale *“Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28”*;

ritenuto, pertanto, che i provvedimenti già pronunciati in base ai quali sono state previste come da tenersi sino al 31.7.2020 udienze con modalità da remoto e cartolare ai sensi dell'art. 83, comma 7°, lettere f) ed h), del D.L. n. 18/2020 rimangono validi, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte del singolo giudice;

ritenuto, conseguentemente, che le udienze per le quali sono state già previste dal giudice tali modalità (cartolare e da remoto) alternative all'udienza “in persona” verranno tenute legittimamente sino al 31.7.2020 secondo tali modalità;

ritenuto, al contrario, che laddove il singolo giudice decidesse di variare tali modalità di cui all'art. 83, 7° comma, per disporre un'udienza “in presenza”, sarà cura dello stesso provvedere specificamente con provvedimento da comunicarsi, tempestivamente, alle parti almeno 7 giorni prima dell'udienza;

considerato che una simile interpretazione della norma oltre che suggerita dal suo contenuto letterale appare corrispondere a ragioni di buon funzionamento dell'ufficio che diversamente sarebbe costretto a riprogrammare il calendario delle udienze già fissate con programmazione oraria delle stesse al fine di evitare assembramenti e di rispettare le precauzioni imposte dall'emergenza sanitaria ancora in corso con aggravio del lavoro delle cancellerie e delle stesse parti processuali

considerato infine che tali precauzioni dovranno continuare ad essere rispettate anche alla ripresa delle udienze dopo la sospensione feriale per la cui programmazione,

eventualmente, anche pomeridiana ci si riserva un'interlocuzione con lo stesso Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per poterne condividere le migliori modalità

TUTTO CIO' PREMESSO

COMUNICA

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna affinché ne curi la massima diffusione tra i suoi iscritti, che **le udienze già fissate con le modalità di cui all'art. 83, 7° comma, lettere h) ed f) sino al 31.7.2020 si terranno con tali modalità, senza ulteriore comunicazione** da parte del giudice, comunicazione necessaria al contrario solo laddove il giudice decidesse di modificare un precedente provvedimento per disporre una udienza "in presenza".

Manda la Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la pubblicazione sul sito internet del Tribunale.

Il presidente

Roberto Sereni Lucarelli



Firmato digitalmente da
SERENI LUCARELLI ROBERTO
C=IT